

## **Adempimenti procedurali notificazione civile**

### **Riforma Cartabia**

A seguito del D. Lgs. n. 149 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) sono state apportate modifiche rilevanti in tema di notificazioni civili per i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio.

La prima novità fondamentale è che, con la Riforma Cartabia, la PEC è diventata – a tutti gli effetti – il principale strumento di notificazione degli atti giudiziari.

La L. n. 53/1994 sulla “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” e, in particolare, l’introduzione del nuovo articolo 3 ter dove sono state disciplinate le ipotesi in cui sorge in capo all’avvocato l’obbligo di notificare gli atti con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata (“PEC”) o servizio elettronico certificato qualificato, il COA di Catanzaro ha inteso qui di seguito riportare le principali norme sugli adempimenti procedurali relativi alla notifica degli atti post Cartabia.

\*\*\*

**Innanzitutto, l’obbligo di notificare gli atti con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata (“PEC”) o servizio elettronico certificato qualificato sussiste se il destinatario:**

- ha l’obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (si tratta di soggetti quali gli avvocati, gli altri professionisti iscritti in albi, le imprese individuali e collettive, le pubbliche amministrazioni);
- pur non essendo obbligato per legge, ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell’indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

L’art. 3 della L. n. 53/1994, come detto, è stato modificato e, in particolare, il nuovo comma 1 bis reintroduce l’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) quale pubblico elenco valido ai fini dell’individuazione dell’indirizzo PEC delle Pubbliche Amministrazioni.

**Il legislatore ha, poi, disciplinato le conseguenze derivanti dall’impossibilità di eseguire la notificazione telematica e del suo mancato perfezionamento.**

Occorre distinguere le seguenti ipotesi:

- se la notifica non è possibile/non ha avuto esito positivo per cause imputabili al destinatario (ad es. la PEC è “piena”):

1. se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritti nell'indice INI-PEC, la notifica si esegue inserendo l'atto da notificare nell'area web riservata prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CCII"), in tal caso la notifica si ha per eseguita trascorsi 10 giorni dall'inserimento (*si precisa che ancora non è stata creata l'area web correlata*).
2. se il destinatario ha eletto spontaneamente domicilio, si procede alla notifica con le modalità ordinarie (per posta o tramite l'Ufficiale Giudiziario).
3. la notifica non è possibile o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario (ad es. malfunzionamento del servizio), in questo caso si procede alla notifica con le modalità ordinarie.

L'art. 137 C.P.C., ha previsto che *«L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi»*.

Rispetto alla precedente formulazione, viene introdotto espressamente il riferimento alla figura dell'avvocato nella categoria dei soggetti che possono eseguire notifiche degli atti del processo.

Viene inoltre richiamato l'obbligo di notifica telematica da parte dell'avvocato, specificando che egli esegue le notificazioni "nei casi e con le modalità previste dalla legge", ossia così come previsto dalla L. n. 53/1994.

**Di conseguenza, all'obbligo di notifica telematica dell'avvocato corrisponde il divieto imposto all'UFFICIALE GIUDIZIARIO di eseguirla.**

In quali casi l'avvocato potrà, dunque, rivolgersi all'UNEP per la notificazione di un atto giudiziario?

L'Ufficiale giudiziario, dunque, potrà eseguire la notifica, solo in via residuale, su richiesta dell'avvocato solo se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo PEC o SERCQ (Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato), o con altre modalità previste dalla legge, oppure, quando vengono meno i presupposti del già menzionato obbligo, cioè non è stato possibile eseguire la notifica / non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

In questo caso l'avvocato deve predisporre una dichiarazione attestante le difficoltà riscontrate e di cui l'Ufficiale giudiziario darà atto nella relazione di notificazione.

L'art. 149 bis C.P.C., poi, specifica che anche l'Ufficiale dovrà eseguire le notifiche telematicamente se il destinatario ha l'obbligo di munirsi di una PEC o SERCQ oppure ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell'INAD. Questo varrà quindi anche per quegli atti tipicamente propri dell'ufficiale giudiziario, come il pignoramento presso terzi.

Un'altra modifica rilevante ha riguardato l'**art. 147 C.P.C.** in cui sono stati inseriti due commi che prevedono che le notificazioni a mezzo PEC o SERCQ:

1. possono essere eseguite senza limiti orari;

2. si perfezionano:

- per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione

- per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Ma attenzione: se quest'ultima è generata tra le 21:00 e le 7:00 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle 7.

\*\*\*

È stato introdotto un *nuovo capo alle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*, intitolato "Della conformità delle copie agli originali" (contenente gli **artt. dal 196 octies al 196 undecies**).

A differenza dell'art. 196 decies, i nuovi articoli 196 octies, 196 nonies e 196 undecies disp. att. C.P.C. recepiscono, sostanzialmente, il contenuto di quanto già prescritto da alcuni articoli del D.L. n. 179/2012.

L'inserimento dell'art. 196 decies, invece, si è reso necessario in un'ottica di coordinamento con il nuovo art. 149 bis C.P.C. e prevede che, quando si trasmettono telematicamente all'ufficiale giudiziario le copie informatiche di atti, provvedimenti o documenti in formato analogico, se ne attesti la conformità all'originale.

Le altre novità riguardano l'ampliamento del potere di certificazione di conformità, che viene steso anche al liquidatore giudiziale e la possibilità di attestare la conformità anche degli allegati alle comunicazioni telematiche.

Quindi, per riassumere, queste disposizioni prevedono:

- la possibilità di estrarre copie o duplicati informatici degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni telematiche e di certificare la conformità delle copie (196 octies disp. att. C.P.C.);
- che qualora la copia informatica di un atto o di un provvedimento in formato analogico siano depositati telematicamente, se ne debba attestare la conformità (196 nonies disp. att. c.p.c.);
- che le attestazioni di conformità delle copie analogiche siano apposte in calce o a margine delle stesse o su un foglio separato ad esse congiunto (196 undecies disp. att. c.p.c.);
- che le attestazioni di conformità delle copie informatiche siano apposte nel medesimo documento informatico o su uno separato, con i riferimenti al file di cui si attesta la conformità (196 undecies disp. att. c.p.c.);

- che qualora la copia informatica sia destinata alla notifica, l'attestazione di conformità debba essere inserita nella relazione di notificazione (196 undecies disp. att. c.p.c.).

*A breve, verranno pubblicate le nuove relate di notifica predisposte dal COA di concerto con l'UNEP di Catanzaro.*